

Provvedimento UNICO

n. 88/2020 del 22/10/2020

parere

(Posizione n. 1290/2020)

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

applicativo SIVIC

protocollo@cert.provincia.so.it

Alla **REGIONE LOMBARDIA**

D. G. Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente

Struttura Natura e biodiversità

Piazza Città della Lombardia, 1 - 20124 MILANO (MI)

e, p.c. alla **PROVINCIA DI SONDRIO**

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

Via XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio (SO)

Oggetto: Parere per Valutazione di Incidenza Natura 2000 ai sensi dell'art. 5 dPR 357/1997 e s.m.i. e dgr 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i.

Relativa alla seguente pratica oggetto del provvedimento:

Provincia di:										Sondrio		Comuni del parco (25), Comune di Chiuro																																
Richiedente: dati nome										P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – tel 02-6765.1 – pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it										REGIONE LOMBARDIA Giunta – Direzione Generale Ambiente e Clima Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente Natura e Biodiversità																								
Progettista: nome dati										PROVINCIA DI SONDRIO – Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesa – Servizio caccia, pesca e strutture agrarie –										C.so XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio (SO) – P.Iva 00603930140 – tel 0342-531111 – pec: protocollo@cert.provincia.so.it																								
Oggetto:										PIANO PROVINCIALE FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO																																		
Località:										Provincia di Sondrio										Quota s.l.m. mt.:																								
Riferimenti catastali fg.										Map.					Sub.																													
Riferimenti Parco acquisita tramite										PEC					al protocollo n.					1537					il					29/09/2020					Posizione n					1290 / 2020				
Riferimenti Regione Lombardia										Protocollo n					T1.2020.0040001					data					29-09-2020					Riferimento P.E.					***									

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;

Considerato che l'intervento richiesto è, tra l'altro, soggetto a Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art 5 DPR 357/97 e s.m.i. e DGR 8/08/2003 n. 7/14106 e s.m.i.) in quanto ricade all'interno delle ZSC IT2040026 Val Lesina - IT2040027 Valle del Bitto di Gerola – IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo — IT2040029 Val Tartano – IT2040030 Val Madre - IT2040031 Val Cervia - IT2040032 Valle del Livrio – IT2040033 Val Venina - IT2040034 Valle d'Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca – IT2040035 Val Bondone-Val Caronella – IT2040036 Val Belviso e nella ZPS IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi;

Visti:

- ♦ il d.p.r. 8-09-1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.;
- ♦ l'articolo 25-bis della l.r. 30-11-1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

- ◆ la d.g.r. 8-08-2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
- ◆ le dd.gg.rr. 13-02-2004, n. 7/16338 e 18-04-2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
- ◆ la d.g.r. 13-12-2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
- ◆ la d.g.r. 20-02-2008, n. 8/6648 (nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17-10-2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione -ZSC- e zone di protezione speciale ZPS”) integrata e modificata dalle dd.gg.rr. 30-07-2008, 8/7887, 8-04-2009, n. 8/9275 e n. X/632, 6-09-2013;
- ◆ la d.g.r. 5-12-2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e md.m. 184/2007) e s.m.i.;
- ◆ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14-12-2007, n. 85 (Nuove disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
- ◆ i Piani di gestione delle Z.S.C. IT2040026 Val Lesina - IT2040027 Valle del Bitto di Gerola – IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo – IT2040029 Val Tartano – IT2040030 Val Madre - IT2040031 Val Cervia - IT2040032 Valle del Livrio – IT2040033 Val Venina - IT2040034 Valle d'Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca – IT2040035 Val Bondone-Val Caronella – IT2040036 Val Belviso e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi;

Esaminati la proposta di Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio ed il relativo Studio per la valutazione di incidenza datato agosto 2020, coordinato dalla società Montana s.p.a e redatto dai dottori Elena Comi, Enrico Bassi, Marzia Fioroni e Laura Tomasi;

Valutato che:

- le informazioni contenute nello studio per la valutazione di incidenza sono complete, non vi sono omissioni significative e le conclusioni, fatte salva l'eccezione rilevata al punto seguente, sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili;
- si rileva una parziale incoerenza del processo valutativo riguardo alle modifiche alla zonizzazione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura); infatti lo studio esprime con assoluta chiarezza al paragrafo 3.4.7., punto I1), la valutazione negativa sulla scelta pianificatoria; la corrispondente azione prescrittiva proposta pare blanda rispetto all'incidenza individuata riguardo alla zona “Alpi Tagliate-Culino”; oltretutto nella Tabella 4.1 (Valutazioni in merito alla significatività delle incidenze del Piano e misure appropriate di mitigazione), riassuntiva delle prescrizioni proposte, si perde traccia della questione; l'applicazione del principio di precauzione suggerirebbe di confermare l'attuale situazione sia di azionamento (con l'eventuale possibilità di adeguare il confine settentrionale per farlo coincidere con la strada agro-silvo-pastorale *Tagliata-Tagliate*) sia di assoluto divieto all'attività venatoria;
- riguardo alle zone di addestramento cani “Castello nord” e “Castello sud”, incidenti nella ZSC “IT2040034 Val d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca, si concorda con l'esigenza di adottare gli accorgimenti gestionali proposti (rimodulazione delle superfici e dei periodi di addestramento);
- nell'apprezzare il valore complessivo dello studio per la valutazione di incidenza presentato, se ne raccomanda il recepimento e l'applicazione delle misure appropriate di mitigazione;
- fatto salvo quanto sopra osservato, non si configurano elementi di incoerenza tra il PFV in esame e i vigenti Piani di gestione dei Siti Natura 2000 sopra richiamati e gestiti dal Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;

il Parco delle Orobie Valtellinesi, per le motivazioni espresse in premessa, esprime

PARERE

favorevole al Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e della DGR 8/08/2003 n. 7/14106 e s.m.i. a condizione che:

- siano attuate le prescrizioni contenute nello studio per la Valutazione di Incidenza ambientale;
- per il principio di precauzione sia confermata la preclusione alla caccia dell'area “Alpi Tagliate-Culino” nella sua attuale configurazione geografica (con l'eventuale adeguamento del confine nord per portarlo a coincidere con la limitrofa viabilità agro-silvo-pastorale).

Dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- ◆ tramite PEC e l'applicativo SIVIC, alla Regione Lombardia, D.G. Ambiente e Clima;
- ◆ tramite PEC, alla Provincia di Sondrio.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Claudio La Ragione

(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)